



## ***Il Collegio dei Revisori dei Conti***

### **VERBALE N. 21**

Il giorno 25 settembre 2019, alle ore 09:30 si è riunito, presso la sede centrale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), il Collegio dei revisori dei conti previa regolare convocazione del Presidente, dott.ssa Raffaella Pisegna, per la trattazione dei seguenti punti posti all'ordine del giorno:

***...omissis...***

#### **Varie ed eventuali**

##### **1) Emanando Regolamento di organizzazione e funzionamento**

Il Collegio prende visione dell'emanando Regolamento di organizzazione e funzionamento il cui esame costituisce uno dei punti all'ordine del giorno del prossimo C.d.A. del 27 settembre p.v.

Dalla lettura del documento emergono alcuni elementi di perplessità relativi ai seguenti articoli:

- A) art. 5, comma 2 lett. q): in coerenza con le disposizioni dello Statuto, si dispone che il Consiglio di Amministrazione definisca i criteri e i parametri per la quantificazione dei compensi che spettano ai Direttori delle Strutture di ricerca. Si chiedono chiarimenti sulle disposizioni normative e contrattuali che legittimano l'erogazione di tali indennità richiamate nella disposizione regolamentare;
- B) art. 5, comma 2 lett. s): in coerenza, si dispone che il Consiglio di Amministrazione definisca con apposita delibera le linee guida e i criteri per la determinazione delle indennità da corrispondere al personale "*che svolge incarichi delicati e complessi o incarichi che richiedono l'assunzione di particolari responsabilità*" e ai Responsabili delle "*unità tematico gestionali*" e ai responsabili amministrativi delle "*strutture di ricerca*". Il Collegio rappresenta che il ccnl sottoscritto il 19.4.2018 per il

comparto Istruzione e Ricerca, all'art. 68, attribuisce alla contrattazione integrativa nazionale o di sede unica i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità. Ad avviso del Collegio non è chiaro come si concilia la previsione regolamentare (determinazione unilaterale dei criteri per la definizione di determinate indennità) con le competenze che la contrattazione nazionale rimette alla contrattazione integrativa;

C) Art. 13, comma 3 "Uffici di livello dirigenziale": si dispone che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, l'assetto organizzativo della Amministrazione Centrale possa prevedere un numero massimo di tre Uffici di livello dirigenziale. Al comma 6 del medesimo articolo, si chiarisce che la concreta definizione dell'assetto organizzativo degli Uffici di livello dirigenziale è predisposto dal Direttore Generale, nel rispetto di linee generali di indirizzo definite dal Presidente, e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio ritiene la formulazione della disposizione regolamentare imprecisa nella misura in cui parla di "numero massimo" di tre Uffici dirigenziali, rimettendo ad una successiva deliberazione la concreta articolazione dell'Amministrazione centrale in tre Uffici dirigenziali. Tale aspetto, ad avviso del Collegio, andrebbe definito nell'emanando Regolamento sottoposto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del d.lgs. n. 218/2016, all'approvazione dell'Amministrazione vigilante.

Ad avviso del Collegio, infatti, il numero degli Uffici dirigenziali dell'Amministrazione Centrale non può essere superiore a due alla luce della tabella 17 del D.P.C.M. 22.1.2013 che ridetermina la dotazione organica dell'Istituto nazionale di Astrofisica ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.L. n. 95/2012. Tale norma ha disposto una riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, tra gli altri, degli enti di ricerca, (attuata col successivo D.P.C.M 22.1.2013) ed il comma 10 bis della stessa disposizione espressamente prevede che, per le amministrazioni e gli enti destinatari della riduzione, il numero degli uffici

di livello dirigenziale generale e non generale *“non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario”*.

Al Collegio non risulta che sia stata emanata una disposizione legislativa di rango primario che abbia espressamente incrementato il numero degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ente e non ritiene che questa possa essere rinvenuta nelle disposizioni del d.lgs. n. 218/2016 per le quali *“Gli Enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 7”* (art. 9). Si segnala che, sul superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dal d.lgs. n. 75/2017 che ha modificato l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 per le amministrazioni centrali (analogamente alle disposizioni richiamate del d.lgs. 218/2016), il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che *“nel rispetto degli indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95”* (v. Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche approvate con decreto interministeriale dell'8.5.2018).

***...omissis...***